

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112**

*(SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO GLI ARTICOLI DELLA LEGGE CONTENENTI
NORMATIVA DISCIPLINANTE LE CAMERE DI COMMERCIO)*

Art. 20 - Ambito di intervento.

1. Il presente titolo, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative agli enti locali ed alle autonomie funzionali nel settore sviluppo economico e attività produttive.

2. Il settore sviluppo economico e attività produttive attiene, in particolare, alle materie dell'artigianato, industria, turismo, imprese, cooperative, fiere e sostegno dell'internazionalizzazione, sportello unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, carburanti.

3. Nelle materie oggetto del presente titolo la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte le attività strettamente connesse all'esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 24 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. È delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:

- a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;
- b) organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- c) funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 26 - Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria.

1. I benefici all'industria sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, in una delle seguenti forme: credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Sono subdelegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese specificatamente richieste dalla legge ai fini della concessione dei benefici.

3. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti la concessione di benefici all'industria nelle forme del bonus fiscale e del credito d'imposta anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nella forma della concessione di garanzia.

5. La Giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nelle forme del contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato avvalendosi della "Veneto Sviluppo" o di enti, società, agenzie regionali e altri organismi.

6. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e dell' articolo 56 limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.

Art. 30 - Funzioni delle autonomie funzionali e locali.

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative a:

a) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base degli standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;

b) pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive;

c) requisiti oggettivi e soggettivi delle agenzie di viaggio, degli organismi ed associazioni senza fini di lucro e dei direttori tecnici d'agenzia;

d) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione alle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

e) attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione locale in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea come individuati dall' articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modificazioni;

f) rilevazione e trasmissione dei dati statistici relativi al territorio di competenza al sistema informativo turistico regionale (SIRT);

g) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;

h) incentivazione in ordine ai consorzi delle associazioni pro-loco e loro comitati provinciali.

2. È delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla base dei parametri e modalità da questa definiti.

3. È delegata alle province la funzione di incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo d'alta montagna" e successive modificazioni.

4. È delegata alle province la funzione amministrativa di incentivazione dei sentieri alpini, dei bivacchi e delle vie ferrate di cui alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .

5. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative:

a) sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa così come disciplinate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi e concessioni demaniali marittime" e successive modifiche relative alle concessioni;

b) di incentivazione in ordine alle associazioni pro-loco.

Art. 34 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede:

a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

b) al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati;

c) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di cui all' articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e successive modifiche ed integrazioni;

d) ad esercitare le funzioni relative all'Ente Fiera di Verona, d'intesa con il Comune di Verona;

e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, d'intesa con le altre regioni e sentiti i comuni interessati;

f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane";

h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;

i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane" e successive modifiche e integrazioni;

l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;

m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.

3. Spetta inoltre alla Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h) i), l) e o) la Giunta regionale può avvalersi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro organismi operativi, e delle rappresentanze sociali di settore.

Art. 36 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei consumatori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici di carattere generale;

b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;

c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.

2. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le funzioni concernenti la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Art. 38 - Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.

1. La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, in particolare attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti e società istituiti dalla stessa Regione o di cui essa sia socia.

2. La raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112/1998, sono assicurate dalla Giunta regionale.

3. Allo scopo di adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionali alle esigenze di assistenza alle imprese, la Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per il potenziamento dello stesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonché degli enti e società di cui al comma 1.

Art. 39 - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" attivano una struttura che:

a) costituisca l'unica struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi;

b) coordini l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti autorizzatori all'insediamento sul territorio di competenza;

c) offra ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;

d) fornisca assistenza e servizi alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), la struttura di cui al comma 1 si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento.

3. Al fine di conseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia per l'esercizio delle funzioni di assistenza alle imprese, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 anche tramite le forme associative previste dal decreto legislativo n. 267/2000.

4. Il livello ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo è definito dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all' articolo 8.

5. In alternativa alle forme associative di cui al comma 3, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure la comunità montana di appartenenza.

6. Possono infine proporsi come assuntori dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), i centri servizi e i soggetti del mondo associativo operanti nel Veneto, con i quali i comuni possono stipulare apposite convenzioni.

7. Qualora i comuni non istituiscano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura prevista dal comma 1, la Giunta regionale, nei successivi quarantacinque giorni, provvede, previa diffida, a nominare commissari ad acta aventi come compito quello di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni contermini, singoli o associati, oppure con la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente affinché assicurino i servizi e l'assistenza alle imprese in luogo dei comuni inadempienti.

8. L'intervento sostitutivo di cui al comma 7, attuato attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, rimane valido e operante fino alla data di istituzione ed attivazione della struttura di cui al comma 1 da parte dei comuni.

9. I servizi e l'assistenza di cui al presente articolo concernono sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali non diversamente disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni, che le imprese artigianali e le imprese cooperative.

Art. 40 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono attivare specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in grado di assolvere anche i compiti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 39.

CAPO X - Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 50 - Funzioni della Regione.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale esercita la funzione di controllo sugli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura così come individuati dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e integrazioni.

2. Al fine di esercitare la vigilanza in ordine al corretto funzionamento degli organi camerale, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché entro due mesi una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

3. Sulla base della documentazione acquisita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la Giunta regionale predispone la relazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 da trasmettere al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato.

Art. 51 - Scioglimento degli organi camerale.

1. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 50, dispone lo scioglimento del consiglio camerale provvedendo contestualmente a nominare un commissario straordinario che esercita le funzioni conferitegli, fino alla nomina del nuovo organo, nei casi di:

a) gravi e persistenti violazioni di legge, esclusi i gravi motivi di ordine pubblico la cui competenza permane in capo al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato ai sensi dell'articolo 38 comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consiglio camerale;

c) nel caso di mancata elezione del presidente del consiglio camerale.

2. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale.

3. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, il Presidente della Giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale la Giunta regionale dispone lo scioglimento.

Art. 52 - Revisori dei conti.

1. Spetta al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 580/1993.